

LEGA CALCIO **UISP** BOLOGNA

ATTIVITA' E NORME
INTEGRATIVE
ALLA NORMATIVA
GENERALE

Emanate dalla Lega Calcio UISP di Bologna
In vigore nell'anno calcistico

2012 - 2013

40138 Bologna - Via Dell'Industria, 20
Tel. 051/ 6022942 - Fax 051/6013515

Il presente regolamento annulla i
precedenti

legacalcio@uispbologna.it

I M P O R T A N T E
D A N O N
D I M E N T I C A R E

**In caso di maltempo non
verranno inviati
messaggi, verrà attivata
la segreteria telefonica
che risponde al**

**n. 051/6013515
e internet**

www.uispbologna.it

Per inviare E-mail

legacalcio@uispbologna.it

P R E M E S S A

La Lega Calcio Provinciale U.I.S.P. di Bologna organizza le seguenti attività:

a) attività ufficiale;

b) attività ricreativa.

L'attività ufficiale è composta dai Campionati provinciali di tutte le categorie.

L'attività ricreativa è composta dai tornei pre e post-campionato di tutte le categorie.

I Campionati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Attività

GIOVANILE

Calcio a 11 Categorie:

**MASTER - ECCELLENZA - SENIORES - DILETTANTI
AMATORI**

Calcio a 5 Categorie:

SENIORES - DILETTANTI - AMATORI

Calcio a 7 Categorie:

SENIORES - DILETTANTI - AMATORI

TORNEO OVER 35

NORME INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA GENERALE

VALIDE PER TUTTE LE CATEGORIE DI CALCIO A 11, 7, 5, OVER 35

Art. 1

Partecipazione ai campionati: possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto il **16° anno di età**, e sono regolarmente tesserati per la UISP. Le società, possono tesserare Dirigenti con tessera di Atleta, il possesso della quale permette di fare attività sportiva e nello stesso tempo di svolgere funzioni di Dirigente. Per il calcio a 7 – 5 e tornei, possono essere tesserati e svolgere contemporaneamente attività sia per la UISP, FIGC, CSI e tutti gli Enti di promozione purché tesserati UISP, nel calcio a 11 possono essere tesserati **TRE giocatori che provengono da altre federazioni entro il 31 gennaio di ogni anno**, dopo il tesseramento con l'UISP non possono più disputare gare con altre organizzazioni.

PER L'ATTIVITA' GIOVANILE VERRA' STILATO UN REGOLAMENTO A PARTE IN BASE ALLE RICHIESTE DELLE SOCIETA' CHE SI VERIFICHERANNO DI ANNO IN ANNO.

Art. 2

Tempo di attesa: il termine massimo di attesa per la presentazione delle squadre sul terreno di gioco è di **15 minuti per il calcio a 11 e Over 35**. Per il calcio a 7 e 5 il tempo di attesa è di **10 minuti**, trascorso il termine il Direttore di gara dichiarerà chiusa la gara.

Art. 3

Spogliatoi: i giocatori sono obbligati a lasciare liberi gli spogliatoi **30 minuti dopo il termine della gara**.

Art. 4

Squalifica o inibizione: nei Campionati e tornei viene adottata la squalifica automatica, l'espulsione con cartellino rosso comporta minimo **UNA giornata** di squalifica da scontare dal giorno successivo alla pubblicazione del comunicato o su internet.

Art. 5

Sospensione della decorrenza delle sanzioni: la Lega Calcio può stabilire che nei periodi di inattività sia sospesa l'esecuzione delle squalifiche a tempo di entità inferiore ad **1 anno**, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell'attività. Tale disposizione deve indicare il giorno dell'inizio della sospensione e quello della ripresa.

Art. 6

Fasi finali: le ammonizioni accumulate durante il campionato verranno azzerate, mentre le squalifiche dovranno essere scontate. **La squadra che termina il campionato con più punti in classifica disputerà la prima gara in casa.**

Art. 7

Ammonizioni: l'ammonizione **per proteste** comminata al capitano vale il doppio quindi una diffida.

Art. 8

Giocatori provenienti da altre federazioni: solo per il calcio a 11, i tesserati entro il **31 gennaio** di ogni anno potranno partecipare, dopo essere stati tesserati **solo a gare UISP**, salvo i **TRE** giocatori della stessa società. Il mancato rispetto del presente articolo comporta le sanzioni previste dalla Normativa Generale.

Art. 9

Tesseramento: i giocatori che **NON** hanno preso parte a gare di nessun tipo (escluso tornei e amichevoli) nell'anno calcistico in corso, possono essere tesserati prima che venga disputata la **terzultima giornata** di ritorno per i campionati dove sono previste delle finali.

N.B. Non possono essere tesserati giocatori provenienti **oltre la Seconda categoria** anche se appartenenti alla stessa società che disputa i campionati UISP e FIGC, detti giocatori possono essere in campo massimo **TRE** per gara. Possono essere tesserati fino al **31 gennaio di ogni anno** giocatori provenienti dal CSI (tutte le categorie) e dalla FIGC (solo Terza e Seconda Categoria)

Art. 10

Palloni: entrambe le squadre debbono mettere a disposizione dell'arbitro **due palloni** regolamentari per la disputa della gara. La mancata presentazione di palloni da parte delle squadre comporta una sanzione pecuniaria

Art. 11

Trasferimento giocatori: nel calcio a **11** è consentito il trasferimento di giocatori UISP fino al **31 gennaio** di ogni anno purché tali giocatori **NON** appartengano a squadre dello stesso girone. Il trasferimento deve essere accompagnato dal nulla osta della società di appartenenza. E' fatto obbligo alle Società che presentano più squadre di compilare elenchi separati degli atleti che giocano in una squadra o nell'altra. I giocatori in elenco in una squadra **NON** possono partecipare alle gare delle altre squadre nel numero superiore a **TRE** pena la perdita delle gare e le sanzioni previste dalla Normativa Generale UISP.

Art. 12

Premiazioni: verrà premiata con **Targa o Coppa la PRIMA** classificata di ogni girone e Categoria, **solo nei campionati a più gironi**. Nelle finali verranno premiate con **Coppa le prime QUATTRO** squadre di ogni categoria comprese quelle della Coppa Disciplina dove è prevista. Verrà inoltre premiato il capocannoniere in assoluto e il capocannoniere di ogni categoria, nel caso di parità tra uno o più giocatori nella classifica cannonieri verrà premiato il giocatore che ha disputato meno gare. **I premi non ritirati il giorno della premiazione verranno incamerati dalla Lega Calcio e messi a disposizione del Settore Giovanile.**

Art. 13

Comunicato Ufficiale: i comunicati ufficiali validi sono: quello affisso nella bacheca della Lega Calcio, e quello pubblicato su **INTERNET**, le sanzioni disciplinari andranno in **vigore 24 ore dopo l'affissione nella bacheca della Lega Calcio e la pubblicazione su INTERNET**. La Lega Calcio ha la facoltà di rendere esecutive anche sanzioni eventualmente sfuggite comunicandole alle Società.

Art. 14

Efficacia delle sanzioni disciplinari della FIGC e CSI: i provvedimenti definitivi di squalifica superiori a mesi **SEI** emanati dalla FIGC e CSI nella loro attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali che siano stati disposti per atti di violenza o illecito sportivo (così come rispettivamente definiti dagli art. 17 e 19 RD della Normativa Generale della lega calcio UISP) hanno efficacia anche per l'attività della lega calcio UISP dal giorno di pubblicazione degli stessi sul comunicato ufficiale emesso dalla Lega Calcio presso il comitato che lo squalificato è stato tesserato. Il predetto termine può essere ridotto solo per l'attività locale della Lega Calcio UISP territoriale e regionale fino ad un minimo di **DUE mesi**.

Circolare del 31 febbraio 2005 Lega Nazionale Calcio UISP

Art. 15

Squalifiche: tutti i tesserati squalificati a tempo non possono partecipare a nessuna attività della Lega Calcio finché non hanno scontato per intero la sanzione inflitta. Tutti coloro che hanno delle pendenze disciplinari a carico non possono entrare nel recinto di gioco, non possono svolgere funzioni da Dirigenti, Assistenti, ecc. pena la perdita della gara. Le squalifiche a giornate debbono essere scontate nella categoria e nel campionato dove è stata inflitta la sanzione.

Art. 16

Assicurazione: tutti i giocatori tesserati UISP che partecipano a tornei di calcio a 11 – 7 – 5, **NON** organizzati o autorizzati dalla lega calcio UISP, in caso di infortunio **NON SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE**. La UISP declina ogni e qualsiasi responsabilità verso i giocatori che non si attengono alle disposizioni impartite.

Art. 17

Partecipazione alle riunioni: la mancata partecipazione alle riunioni obbligatorie da parte delle società comporta un'ammenda di **Euro 25,00** e la penalizzate di **30** punti in classifica disciplina.

Art. 18

Non sono ammessi nel recinto di gioco e nel campo per destinazione o in panchina ragazzi con **età inferiore ai 16 anni** anche se tesserati, in caso di incidente, la responsabilità ricadrà sull'arbitro e sul dirigente del tesserato.

Art. 19

I reclami di SECONDA istanza inerenti squalifiche e ammende debbono essere inviati nei tempi e nei modi che prescrive il regolamento al seguente indirizzo:

CONTRASTI FAUSTO c/o UISP MODENA – Via 4 novembre 40/h - 41100 MODENA

Tassa reclamo Euro 75,00.

Prima di inviare il reclamo alla Disciplina Regionale è tassativo che il reclamo venga vagliato dalla Lega Calcio di Bologna onde evitare spiacevoli rifiuti.

Non verranno presi in esame i reclami incompleti, mancanti della relativa tassa e fatti fuori dai tempi previsti dal regolamento.

Art. 20

Reclami: non si accettano reclami per squalifiche fino a **DUE giornate** e ammende fino a **10,00 Euro**.

Art. 21

Tutte le società al raggiungimento di **50,00 Euro di ammenda** debbono versarle in cassa, pena la cancellazione dal calendario.

Art. 22

Carta di attività: è fatto obbligo ai giocatori tesserarsi UISP che intendono partecipare a più campionati e discipline, 7 – 5, Over e tornei di compilare la carta di attività.

Art. 23

Promozioni e retrocessioni: al termine di ogni campionato (gare di andata e ritorno) le classifiche dei singoli gironi determinano promozioni e retrocessioni e le Società che disputeranno le finali.

Art. 24

Togliersi la maglia in occasione della segnatura di una rete **NON comporta l'ammonizione**. Comporta l'ammonizione quando è palese l'intenzione di trarne un vantaggio perdendo del tempo.

Art. 25

Squadre a parità di punti: nel caso di una o più squadre a parità di punti al termine dei campionati, per determinare la posizione in classifica si adotterà il seguente metodo:

- 1) MIGLIOR DIFFERENZA RETI NEGLI SCONTRI DIRETTI**
- 2) MIGLIOR CLASSIFICA DISCIPLINA;**
- 3) MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE;**
- 4) SORTEGGIO.**

Art. 26

La classifica é stabilita a punti, con l'attribuzione di:

TRE punti per ogni gara vinta;

UN punto per ogni gara pareggiata;

NESSUN punto per ogni gara persa.

Art. 27

Composizione gironi: considerato che alcuni gironi possono essere composti da un numero diverso di squadre, per determinare la posizione in Classifica Disciplina verrà usato il seguente metodo: **punti in Classifica Disciplina, diviso il numero delle gare disputate**. In caso di parità di una o più squadre, per determinare le promosse o le retrocesse verrà adottato il paragrafo “squadre a parità di punti”.

Art. 28

Finali: le modalità per le finali dei campionati verranno stabilite anno per anno e verranno pubblicate all'inizio del campionato sul comunicato della Lega Calcio.

Art. 29

Visita medica: tutti coloro che prendono parte alle gare la **visita medica fatta da un medico sportivo è obbligatoria.**

Art. 30

Promozioni: nel caso di **non** accettazione della domanda di una o più Società, da parte della Lega Calcio, o il ritiro di una o più Società avente diritto all'iscrizione alla Categoria superiore il metodo per designare le Società interessate alla promozione sarà il seguente: miglior punteggio in classifica prendendo in esame la miglior classifica tra le squadre di tutti i gironi. **Esempio:** al termine delle gare del Livello **DILETTANTI** si ritira o non viene accettata la Società prima classificata verrà ripescata la meglio classificata non promossa dei gironi **AMATORI.**

N.B. le leghe territoriali possono ammettere al livello corrispondente a quello di ultima partecipazione le Associazioni provenienti da altre leghe calcio (CSI – FIGC e altre), Art. 36 titolo VIII.

Nessuna società può rifiutarsi di salire alla categoria superiore tranne accordo con altra società che intende salire. L'accordo deve pervenire per iscritto in Lega Calcio prima di aver stilato i calendari, a calendari stilati non sarà più possibile.

Art. 31

Sostituzione calciatori: i calciatori di riserva iscritti nella lista gara possono sostituire quelli impegnati all'inizio della stessa. I calciatori di riserva **non presenti** all'inizio della gara, hanno il diritto di prendere parte alla gara in qualsiasi momento previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, **sempre che siano iscritti nella lista gara.**

Art. 32

Assistenti di parte: è obbligatorio per entrambe le società di affiancare all'arbitro un assistente di parte. Questi collaboratori non dovranno essere di età inferiore a quella della categoria di cui si disputa la gara, dovranno indossare la casacca ufficiale in dotazione alle società. **L'inadempienza comporterà sanzione di carattere pecuniario a carico delle società in difetto.**

Art. 33

Sostituzione dell'assistente di parte: può essere effettuata in qualsiasi momento della gara (a gioco fermo) e per un numero illimitato di volte, purché sia in elenco e regolarmente tesserato.

Art. 34

Rinuncia o estromissione dal campionato: nel caso che una società rinunci o venga estromessa dal campionato la classifica verrà aggiornata come segue: se una squadra si ritira o viene estromessa prima che la terzultima gara di campionato sia disputata la classifica viene azzerata, diversamente verranno date perse le ultime tre gare rimaste da disputare per 0 – 3.

Art. 35

Classifica disciplina: la società di calcio a **11** con la miglior classifica disciplina tra i campionati: **Master, Eccellenza, Seniores, Dilettanti e Amatori** avrà l'iscrizione gratuita al campionato successivo. Nel caso di una o più squadre a parità di punti al primo posto, il premio verrà diviso equamente tra le società. La Lega Calcio si riserva di valutare il comportamento delle squadre nella fase finale qualora partecipano.

Art. 36

Giornate di gara: le squadre che desiderano disputare le gare di campionato in giornate diverse del sabato, debbono: prima che i calendari vengano stilati inoltrare richiesta scritta alla Lega Calcio, oppure scriverlo nella domanda di adesione al campionato. A calendari stilati, qualora una società desideri modificare il giorno di gara deve farlo per iscritto almeno 15 giorni prima che la gara sia in programma.

Art. 37

Recuperi: le società che debbono disputare dei recuperi entro i **15 giorni** stabiliti dal regolamento, debbono comportarsi come segue: Non trovando accordo, la squadra ospitante proporrà alla squadra ospite **DUE** giornate per il recupero, inviando la documentazione anche in lega calcio, la squadra ospite ha l'obbligo di disputare la gara in una delle **DUE** giornate messe a disposizione della squadra ospitante. **Nel caso di mancato accordo tra le società sarà la Lega Calcio d'ufficio ad indicare il luogo e il giorno e l'ora per il recupero.**

Art. 38

Documenti per l'identificazione: sono considerati documenti di identità, anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera UISP, quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti, la carta di identità, il passaporto, la patente, le tessere di riconoscimento rilasciate da enti pubblici a ciò autorizzati, il cartellino plastificato eventualmente rilasciato dalla lega calcio competente (tale documento ha valore solo in ambito territoriale), non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari.

Art. 39

Al momento di scendere in campo le Società non debbono avere pendenze amministrative a carico. Le società sono tenute a versare entro il termine stabilito le quote inerenti l'attività che svolgono non sono ammessi ritardi nei pagamenti se non concordati con la Direzione. Il mancato rispetto di dette disposizioni comporta l'esclusione dal campionato.

Art. 40

Partecipazione alle gare: é fatto assoluto divieto far partecipare giocatori a più gare nello stesso giorno. Il mancato rispetto della presente regola comporta le sanzioni previste dalla Normativa Generale e dalle Norme integrative emanate dalla Lega Calcio di Bologna.

Art. 41

Mancata presenza alle premiazioni: Il mancato ritiro delle premiazioni il giorno stabilito comporta la **NON** consegna del premio (coppa, trofeo o altro).

Art. 42

Attività Regionale o Nazionale, tutte le squadre che partecipano a campionati Regionali o Nazionali possono annullare le gare in programma, anticipare o posticipare gare con il consenso della Lega Calcio.

Art. 43

Campionati Regionali: tutte le squadre vincitrici i campionati provinciali nelle rispettive categorie possono partecipare al campionato Regionale. Per informazioni contattare la Lega Calcio.

Art. 44

Oggetti contundenti: è vietato partecipare al gioco con **pearcing, anelli, orecchini, catenine, orologi** e con qualsiasi oggetto che possa nuocere alla propria incolumità e quella altrui.

Art. 45

Composizione gironi: la composizione dei gironi verrà fatta secondo il numero delle squadre iscritte: I gironi **NON** possono essere superiori alle **12** squadre che è il limite massimo stabilito dal Comune di Bologna.

Art. 46

Ritiro documenti: al ritiro dei documenti è fatto obbligo al Dirigente di controllare i gol fatti, gli ammoniti e gli espulsi che siano stati correttamente segnati nella distinta, non si accettano reclami se non contestati al momento del ritiro dei documenti all'arbitro.

Art. 47

Validità del cartellino: perché il cartellino identificativo sia valido deve essere corredato da una foto del giocatore e debitamente timbrato e firmato. In mancanza di questi requisiti il giocatore dovrà esibire un documento valido.

Art. 48

La squadra che gioca in casa, ovvero la prima nominata in elenco deve: cambiare le proprie maglie se giudicate dall'arbitro simili o comunque confondibili con le maglie degli avversario.

Art. 49

Le società i cui tesserati si rendono responsabili di danni alle strutture sportive saranno chiamati a risponderne e a rifondere i danni causati.

Art. 50

I sostenitori delle Società che durante le gare faranno scoppiare petardi, o inveiranno contro il D. G. e l'organizzazione verranno puniti a seconda della gravità dei fatti (compresa la sospensione della gara).

**PER TUTTO QUANTO NON MENZIONATO VIGE
LA NORMATIVA GENERALE U.I.S.P.**

**LA LEGA CALCIO UISP DECLINA OGNI E QUALSIASI
RESPONSABILITÀ' PER EVENTUALI DANNI O INFORTUNI
CAUSATI PRIMA DURANTE E DOPO LE GARE AD ATLETI
O ALTRI INCLUSO EVENTUALI RESPONSABILITÀ' PER LA
MANCATA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELLA VISITA
MEDICA AGLI ATLETI COME PREVISTO DALLA LEGGE.**

Lettura del comunicato su Internet

www.uispbologna.it

Per inviare una E-MAIL

legacalcio@uispbologna.it

CALCIO A 11

Art. 1

I Campionati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

MASTER, ECCELLENZA, SENIORES, DILETTANTI e AMATORI.

La vincente di ogni categoria verrà proclamata **CAMPIONE PROVINCIALE**.

Art. 2

Nelle Categorie **MASTER, ECCELLENZA, SENIORES e DILETTANTI** si accede **per meriti di classifica**. Le squadre che si ritirano possono cedere il posto nella categoria che militano a società che ne fanno richiesta previo assenso scritto da parte della società cedente.

Art. 3

Tempi delle gare: Categorie: Master, Eccellenza, Seniores, Dilettanti e Amatori **DUE tempi di 40** minuti cadauno.

Art. 4

Esigenze organizzative, la Lega Calcio potrà organizzare incontri o gironi con gare domenicali e infrasettimanali.

Art. 5

Impraticabilità del terreno di gioco: il giudizio spetta prima agli Organi competenti dell'Assessorato allo Sport del Comune o Quartiere, poi al Direttore di gara.

Art. 6

Chiusura impianto: nel caso di chiusura dell'impianto sportivo designato per disputare la gara da parte delle Autorità competenti, **non è obbligatorio** presentarsi sul campo.

Art. 7

Anticipi e posticipi gare: le Società che intendono anticipare gare sui tempi previsti, dovranno: **QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE SUL C.U.** che stabilisce la data della gara, trovare accordo preventivo con la Società avversaria e comunicarlo per **ISCRITTO** da entrambe le società all'apposito ufficio di Segreteria il quale rilascerà l'autorizzazione all'anticipo. **Per nessun motivo si possono recuperare gare a campionato terminato. NON SI ACCETTANO POSTICIPI DI GARE OLTRE IL LUNEDI'. SOLO LA LEGA CALCIO, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, PUÒ POSTICIPARE LE GARE.**

Art. 8

Gare in programma il SABATO possono essere posticipate alla **DOMENICA o il LUNEDI'** previo accordo tra le società e notificato in lega calcio **15 giorni prima della gara** in programma.

Art. 9

Sospensione campionati: nel caso di sospensione dei Campionati per avverse condizioni atmosferiche o altro, le giornate interessate verranno recuperate su decisione della Lega Calcio. Nel caso che in un girone vengano disputate alcune gare, le restanti si dovranno recuperare entro **15 giorni** dalla data del rinvio tempo permettendo. **Le Società che non recupereranno le gare sospese entro i 15 giorni stabiliti, la Lega Calcio adotterà i seguenti provvedimenti: se entrambe le Società Ospite e Ospitante dimostreranno la palese non volontà a disputare il recupero, verranno applicate le sanzioni come rinunciarie alla gara. Nel caso che una sola Società non intenda effettuare il recupero, nei termini stabiliti, solo ad essa verranno applicate le sanzioni previste per rinuncia.**

Art. 10

Scaldamuscoli: per chi fa uso di scaldamuscoli il colore deve essere obbligatoriamente nero o del colore dei pantaloncini, ma tutti uniformi. I guanti dovranno essere in tinta unita di colore scuro. I giocatori per poter partecipare alla gara debbono liberarsi degli scaldamuscoli quando questi non sono conformi al regolamento.

Art. 11

Campi forniti dalle Società: è fatto obbligo alle Società aventi campi di gioco a disposizione comunicare alla Lega Calcio per **ISCRITTO** l'orario che intendono disputare la gara almeno **QUINDICI GIORNI PRIMA CHE LA STESSA VENGA DISPUTATA, la mancata o ritardata comunicazione autorizza la Lega Calcio a fissare l'orario d'ufficio, ogni disagio causato dall'inosservanza di questo articolo sarà addebitato dalla Società in difetto con le conseguenti sanzioni a carico.**

Art. 12

In caso di dubbia sospensione dei Campionati la Lega Calcio non avviserà nessuna Società, ma saranno le Società che dovranno verificare su INTERNET oppure telefonare alla Segreteria telefonica n. 6013515. Non si accettano reclami nel caso che le Società non si attengono a quanto disposto.

Art. 13

Festività Pasquali: per le festività Pasquali l'attività è sospesa, salvo esigenze limitate ad eventuali recuperi, previo accordo tra le Società.

Art. 14

Elezioni o Referendum: in caso di elezioni o referendum le Società che hanno Dirigenti o giocatori impegnati ai seggi, previo richiesta, potranno anticipare la gara, la richiesta deve essere inoltrata alla Lega Calcio almeno **15 giorni** prima delle elezioni o del referendum.

Art. 15

Sostituzione giocatori: tutte le Società, durante le gare possono sostituire **SETTE** giocatori senza distinzione di ruolo. Possono sostare in panchina **7** giocatori.

Art. 16

Fasi finali: nelle fasi finali ad eliminazione diretta, il costo del campo di gara verrà suddiviso fra le società partecipanti in parti uguali.

Art. 17

Gare ad eliminazione diretta: nelle gare ad eliminazione diretta con la formula dell'andata e ritorno, si terrà conto del risultato ottenuto nei due incontri calcolando la differenza reti, **in nessun caso le reti segnate fuori casa valgono il doppio. La prima gara verrà disputata in casa dalla società che ha più punti in classifica, salvo accordo tra le società.**

Art. 18

Pagamenti: l'iscrizione e la cauzione debbono essere versati al momento dell'adesione al campionato. La quota per l'affiliazione e i cartellini debbono essere versate al momento della prenotazione. **La prima rata deve essere versata entro il 10 gennaio il saldo entro il mese di giugno.**

Art. 19

Tesseramento: possono essere tesserati entro il **31 gennaio** di ogni anno giocatori che hanno preso parte a gare della FIGC e CSI. La partecipazione di detti giocatori è vincolata ad un massimo di **TRE** per gara. E' ugualmente vincolato al numero massimo di **TRE** giocatori per gara anche la partecipazione di tesserati per la stessa società che partecipano contemporaneamente a campionati diversi (FIGC – CSI – UISP) anche per questi il tesseramento deve avvenire entro il **31 gennaio. Dopo il 31 gennaio** possono essere tesserati solo giocatori che non hanno mai preso parte a gare dal 1° settembre in poi. Non possono essere tesserati giocatori in attività oltre la seconda categoria.

Art. 20

Finali Coppa Disciplina: Accederanno alla finale di Coppa Disciplina le prime **OTTO** squadre meglio classificate tra tutti i gironi di **MASTER, ECCELLENZA, SENIORES, DILETTANTI e AMATORI**, le gare si disputeranno ad eliminazione diretta con gare di sola andata. Per le finali, **NON** sono previsti tempi supplementari, perdurando la parità alla fine dei tempi regolamentari si procederà ai calci di rigore come previsto dal regolamento. Gli accoppiamenti avverranno per sorteggio nella prima fase, nella seconda fase seguiranno: **vincente incontro uno contro vincente incontro due ecc.** Nel caso di una o più squadre a parità di punti al termine dei campionati, per determinare la graduatoria si adotterà il seguente metodo:

- 1) MIGLIOR DIFFERENZA RETI NEGLI SCONTRI DIRETTI;**
- 2) MIGLIOR CLASSIFICA DISCIPLINA;**
- 3) MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE;**
- 4) SORTEGGIO.**

Art. 21

La classifica é stabilita a punti, con l'attribuzione di:

TRE punti per ogni gara vinta;

UN punto per ogni gara pareggiata;

NESSUN punto per gara persa.

Art. 22

Assistente di parte: l'assistente di parte ha l'obbligo di indossare la casacca fornita dalla lega calcio. La mancata osservanza della disposizione comporta ammenda a carico della società.

Art. 23

Visita medica: si rende noto che tutti coloro che prendono parte alle gare la **visita medica fatta da un medico sportivo é obbligatoria.**

Art. 24

Ristoro all'arbitro: La squadra prima nominata, nell'intervallo di ogni gara ha l'obbligo di provvedere al ristoro dell'arbitro e degli assistenti (qualora siano previsti) con una bevanda in bottiglia chiusa.

Art. 25

Attività ricreativa: per l'attività ricreativa, l'apposita commissione della Lega Calcio valuterà le varie richieste e, solamente se queste risponderanno ai requisiti richiesti dalla Normativa Generale U.I.S.P. completati da un eventuale regolamento verranno accettate.

Art. 26

Deposito cauzionale: entro **20 giorni** dal termine del campionato le società possono ritirare il deposito cauzionale, in caso contrario il deposito cauzionale si intende versato per il campionato successivo. Il ritiro del deposito cauzionale verrà effettuato solo dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalla cassa al momento del versamento.

Art. 27

Assegnazioni definitive sui campi di calcio del Comune di Bologna: come già più volte ribadito si ricorda che le modifiche di giorni, campi e orari potranno essere accettate dall'Ufficio sport del Comune **solo se effettuate sul calendario provvisorio**, mentre sul calendario **definitivo nessuna modifica potrà essere effettuata**. Qualora venissero effettuati spostamenti di giorni, campi e orari la gestione del campo dove era assegnata la gara chiederà alla società inadempiente la quota inerente la **gara anche se non è stata disputata**.

Art. 28

La squadra che disputa le gare in casa può per motivi organizzativi modificare il giorno della gara scelto all'inizio del campionato purché faccia pervenire la richiesta quindici giorni prima che la gara sia programmata.

Art. 29

Inizio campionati: l'inizio dei campionati, come stabilito dalle società è previsto per la **terza settimana di settembre**.

Art. 30

La gara non può essere disputata con meno di 7 giocatori in campo.

Art. 31

Pagamenti: *il pagamento delle diarie arbitrali deve essere effettuato in due soluzioni la prima entro il 15 gennaio, il saldo entro il 15 marzo.*

1 – le spese inerenti le fasi eliminatorie, le fasi finali e le ammende dovranno essere pagate entro il 30 giugno.

2 – l'affiliazione, l'iscrizione e il deposito cauzionale debbono essere pagati al momento dell'adesione;

3 – i cartellini debbono essere pagati al momento del ritiro diversamente non verranno consegnati;

Il mancato pagamento delle diarie nei tempi prestabiliti comporta l'esclusione dal campionato.

C A T E G G O R I A
D I L E T T A N T I

- possono partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto il 16° anno di età;
- accedono a questo Campionato le squadre nuove iscritte e quelle retrocesse dal Campionato **SENIORES**
- l'inizio dell'attività è prevista per la terza settimana di settembre eventuali variazioni verranno comunicate alle Società dalla Lega Calcio;

C A T E G G O R I A
S E N I O R E S

- possono partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto il 16° anno di età;
- accedono a questo Campionato le squadre promosse secondo il regolamento dal Campionato **DILETTANTI** e le retrocesse dal Campionato di **ECCELLENZA**;
- l'inizio dell'attività è prevista per la terza settimana di settembre, eventuali variazioni verranno comunicate alle Società dalla Lega Calcio;

C A T E G G O R I A
E C C E L L E N Z A

- possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età;
- accedono a questo Campionato le squadre promosse secondo il regolamento dal Campionato **SENIORES** e le retrocesse dal campionato **MASTER**.
- le quote di iscrizione e cauzione verranno stabilite anno per anno;
- l'inizio dell'attività è prevista per la terza settimana di settembre, eventuali variazioni verranno comunicate alle Società dalla Lega Calcio.

<p style="text-align: center;">C A T E G G O R I A M A S T E R</p>
--

- possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età;
- accedono a questo Campionato le squadre promosse secondo il regolamento dal Campionato di **ECCELLENZA**;
- le quote di iscrizione e cauzione verranno stabilite anno per anno;
- l'inizio dell'attività è prevista per la terza settimana di settembre, eventuali variazioni verranno comunicate alle Società dalla Lega Calcio.

FINALI, PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI CALCIO A 11 - 2010/2011

M A S T E R

Accedono alla fase finale le prime **QUATTRO** squadre meglio classificate al termine del Campionato con i seguenti accoppiamenti:

- 1°** classificata contro **4°** classificata; (incontro 1)
2° classificata contro **3°** classificata; (incontro 2)
Vincente incontro **1** contro vincente incontro **2**.

Gare ad eliminazione diretta di **andata e ritorno**, al termine della seconda gara, Perdurando la parità di punti e reti verranno calciati i rigori come da Regolamento.

In nessun caso le reti segnate fuori casa valgono il doppio.

Al termine del campionato nel caso di parità di punti di una o più squadre il metodo per determinare la classifica sarà il seguente:

- 1** - miglior differenza reti negli scontri diretti.
- 2** - miglior classifica disciplina.
- 3** - maggior numero di reti segnate.
- 4** - sorteggio.

Finali Campionati

ECCELLENZA – SENIORES DILETTANTI

Accedono alla fase finale le prime **DUE** squadre di ogni girone meglio classificate al termine del Campionato con i seguenti accoppiamenti:

1° classificata girone **A** contro **2°** classificata girone **B**;

1° classificata girone **B** contro **2°** classificata girone **A**;

Gare ad eliminazione diretta di **andata e ritorno**, al termine della seconda gara, Perdurando la parità di punti e reti verranno calciati i rigori come da Regolamento.

In nessun caso le reti segnate fuori casa valgono il doppio.

Al termine del campionato nel caso di parità di punti di una o più squadre il metodo per determinare la classifica sarà il seguente:

- 1** - miglior differenza reti negli scontri diretti.
- 2** - miglior classifica disciplina.
- 3** - maggior numero di reti segnate.
- 4** - sorteggio.

Finali Coppa

DISCIPLINA

Accedono alla fase finale della Coppa Disciplina le prime **OTTO** squadre con la miglior classifica disciplina dei gironi: **MASTER**, **ECCELLENZA**, **SENIORES** e **DILETTANTI**. Le gare si disputeranno ad eliminazione diretta, al termine delle gare perdurando la parità verranno calciati i rigori come da Regolamento.

In nessun caso sono previsti tempi supplementari.

Nel caso di una o più squadre a parità di punti in classifica disciplina per determinare la graduatoria si adotterà il seguente metodo:

- 1** - miglior posizione in classifica generale.
- 2** – miglior differenza reti segnate e subite.
- 3** - sorteggio.

Gli accoppiamenti per la prima fase avverranno per sorteggio, nella seconda fase seguiranno il seguente schema: **vincente incontro 1 contro vincente incontro 2** ecc.

P R O M O Z I O N I

Vengono promosse dalla categoria **Dilettanti** alla categoria **Seniores** le prime **QUATTRO** squadre meglio classificate al termine del campionato.

Vengono promosse dalla categoria **Seniores** alla categoria **Eccellenza** le prime **TRE** squadre di ogni girone meglio classificate al termine del campionato.

Vengono promosse dalla categoria **Eccellenza** alla categoria **Master** le prime **DUE** squadre di ogni girone meglio classificate al termine del campionato.

R E T R O C E S S I O N I

Retrocedono dalla categoria **MASTER** alla categoria **ECCELLENZA** le ultime **QUATTRO** squadre peggio classificate al termine del campionato.

Retrocedono dalla categoria **ECCELLENZA** alla categoria **SENIORES** le ultime **TRE** squadre peggio classificate al termine del campionato.

Retrocedono dalla categoria **SENIORES** alla categoria **DILETTANTI** le ultime **DUE** squadre ogni girone peggio classificate al termine del campionato.

Al termine del campionato nel caso di parità di punti di una o più squadre il metodo per determinare la classifica sarà il seguente:

- 1** - miglior differenza reti negli scontri diretti.
- 2** - miglior classifica disciplina.
- 3** - maggior numero di reti segnate.
- 4** - sorteggio.

N.B. la Lega Calcio, se necessario, si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento nel corso del Campionato, eventuali variazioni verranno comunicate alle Società.

Per quanto non contemplato vige la Normativa Generale UISP e le Norme Integrative emanate dalla Lega Calcio di Bologna.

In caso di maltempo non verranno inviati messaggi, verrà attivata la segreteria telefonica che risponde al n. 051/6013515 e internet www.uispbologna.it

PER TUTTO QUANTO NON MENZIONATO VIGE LA NORMATIVA GENERALE U.I.S.P.

Per leggere il comunicato si Internet

www.uispbologna.it

CALCIO A 7

Art. 1

Possono partecipare tutti i giocatori che hanno compiuto il 16° anno di età, per il calcio a 7 – 5 e tornei, possono essere tesserati e svolgere contemporaneamente attività sia per la UISP, FIGC, CSI e tutti gli Enti di promozione, purché tesserati UISP.

Art. 2

Tempi delle gare: categorie Seniores, Dilettanti e Amatori, **due tempi di 25 minuti cadauno.**

Art. 3

Il Campionato è suddiviso nelle seguenti categorie:

Categoria: **SENIORES - DILETTANTI e AMATORI.**

La vincente di ogni categoria verrà proclamata **CAMPIONE PROVINCIALE.**

Art. 4

Alle Categorie superiori a quella Amatori si accede **solo per meriti di classifica.** Le squadre che si ritirano possono cedere il posto nella categoria che militano a società che ne fanno richiesta previo assenso scritto da parte della società cedente.

Art. 5

Promozioni: nel caso di **non** accettazione della domanda di una o più Società, da parte della Lega Calcio, o il ritiro di una o più Società avente diritto all'iscrizione alla Categoria superiore il metodo per designare le Società interessate alla promozione sarà il seguente: miglior punteggio in classifica prendendo in esame la miglior classifica tra le squadre di tutti i gironi. Esempio: al termine delle gare del Livello DILETTANTI si ritira o non viene accettata la Società prima classificata verrà ripescata la meglio classificata non promossa dei gironi AMATORI.

Nessuna società può rifiutarsi di salire alla categoria superiore tranne accordo con altra società che intende salire. L'accordo deve pervenire per iscritto in Lega Calcio prima di aver stilato i calendari, a calendari stilati non sarà più possibile.

Art. 6

Deposito cauzionale: entro **20 giorni** dal termine del campionato le società possono ritirare il deposito cauzionale, in caso contrario il deposito cauzionale si

possono ritirare il deposito cauzionale, in caso contrario il deposito cauzionale si intende versato per il campionato successivo. Il ritiro del deposito cauzionale verrà effettuato dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalla cassa al momento del versamento.

Art. 7

Anticipi e Posticipi: a calendari stilati **per nessun motivo sarà possibile spostare gare**. Le gare dovranno essere disputate nel campo, nel giorno e nell'ora pubblicata sul comunicato. Solo per motivi organizzativi la Lega Calcio ha la facoltà di anticipare o posticipare gare.

Art. 8

Rinuncia alla gara in programma:

- a) 1° rinuncia: perdita della gara e ammenda di € 50,00;
- b) 2° rinuncia: perdita della gara e ammenda di € 75,00;
- c) 3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
- d) 1° rinuncia in gare ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Art. 9

In caso di rinuncia da parte di una squadra di una o più gare NON verranno rimborsate le quote campi e arbitri, sono spese che la Lega Calcio deve ugualmente sostenere.

Art. 10

Nel caso di una o più squadre a parità di punti al termine dei campionati, per determinare la graduatoria si adotterà il seguente metodo:

- 1) MIGLIOR DIFFERENZA RETI NEGLI SCONTRI DIRETTI**
- 2) MIGLIOR CLASSIFICA DISCIPLINA;**
- 3) MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE;**
- 4) SORTEGGIO.**

Art. 11

La classifica é stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- TRE** punti per ogni gara vinta;
- UN** punto per ogni gara pareggiata;
- NESSUN** punto per gara persa.

Art. 12

Premiazioni: verrà premiata con Targa o Coppa la **PRIMA** classificata di ogni girone qualora esistano più gironi nella stessa categoria, nelle finali verranno premiate con Coppa le prime **QUATTRO** squadre di ogni categoria.

Art. 13

Al momento di scendere in campo tutte le Società **non** debbono avere pendenze amministrative a carico sia per i Campionati svolti che per quelli in corso.

Art. 14

Visita medica: si rende noto che tutti coloro che prendono parte alle gare la **visita medica fatta da un medico sportivo é obbligatoria.**

Art. 15

Accompagnatore ufficiale: è fatto obbligo ad ogni squadra di avere un accompagnatore ufficiale e un capitano che saranno i responsabili dell'incolumità del D. G. e del corretto svolgimento della gara. In mancanza dell'accompagnatore assumerà la funzione il capitano il quale si assumerà tutte le responsabilità del caso.

Art. 16

Regolamento Art. 3 numero dei calciatori paragrafo 2 procedura delle sostituzioni:

- 1 – in caso di calcio di rinvio,
- 2 – dopo la segnatura di una rete,
- 3 – nell'intervallo o in eventuali time-out,
- 4 – per infortunio di un calciatore partecipante al gioco.

- l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga;
- il subentrante entrerà nel terreno di gioco **solo dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito;**
- il subentrante deve entrare nel terreno di gioco **in corrispondenza della linea mediana;**
- ogni calciatore di riserva è sottoposto all'autorità e giurisdizione dell'arbitro **sia che partecipi o meno al gioco;**
- ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che:

1 – l'arbitro venga informato prima della sostituzione;

2 – durante una interruzione del gioco.

Procedura delle sostituzioni:

E' consentito l'utilizzazione di calciatori di riserva fino ad un massimo di 7 per ogni gara.

Poiché i giocatori sostituiti **possono partecipare nuovamente alla gara il capitano** può sostare in panchina pur conservando le mansioni ad esso attribuite. **Nel caso di sua espulsione**, dovrà essere sostituito nelle mansioni previste dal **vice capitano**.

Art. 17

Equipaggiamento di base: l'equipaggiamento completo di un calciatore comprende:

maglia o camicia;

calzoncini (se il calciatore indossa cosciali o scaldamuscoli questi devono essere dello stesso colore di quello dominante dei calzoncini); **calzettoni tutti dello stesso colore;**

parastinchi, non sono obbligatori ma sono consigliati;

Art. 18

Verifica errori: Nel caso venissero riscontrati errori di punteggio in classifica o di risultati invertiti, le Società debbono informare dell'errore la Lega Calcio che provvederà alla correzione. I Dirigenti delle società al ritiro delle liste dei giocatori al termine della gara hanno l'obbligo di verificare le crocette apposte al fianco dei tesserati ammoniti o espulsi e gli eventuali giocatori che hanno segnato le reti. Non si accettano reclami per questi motivi se non fatti verificare immediatamente all'arbitro.

Art. 19

Al momento di scendere in campo le Società non debbono avere pendenze amministrative a carico. Le società sono tenute a versare entro il termine stabiliti le quote inerenti l'attività che svolgono non sono ammessi ritardi nei pagamenti se non concordati con la Direzione.

Art. 20

Tesseramento: dal 16 anno compiuto possono essere tutti tesserati. Il tesseramento chiude improrogabilmente il **31 gennaio** di ogni anno sia per i tesserati che provengano dalla FIGC e CSI che il passaggio di giocatori tra società UISP. Possono essere **tesserati solo** giocatori che non hanno partecipato a nessuna gara dal **1° settembre** in poi. **Le società con la stessa denominazione sociale che presentano più squadre nel campionato possono usufruire delle prestazioni di due giocatori che disputino gare in entrambe le squadre.**

Art. 21

Assistente di parte: nel calcio a 7 l'assistente di parte è stato abolito Nella stragrande maggioranza delle gare l'assistente di parte è ufficiale.

Art. 22

Iscrizioni: nella domanda di iscrizione viene richiesto il giorno di **NON** gioco: La richiesta verrà tenuta in considerazione qualora vi siano i presupposti per poterlo fare, come per le richieste del campo di gioco e del giorno di gioco: Se non è possibile rispettare le richieste per causa di forza maggiore, ha sempre la priorità la squadra di casa.

Art. 23

Puntualità nell'inizio delle gare: si invitano le società (per non incorrere in sanzioni disciplinari) a rispettare l'orario di inizio della gara per dar modo alle successive gare di rispettare gli orari.

Art. 24

Sanzioni: per non incorrere in sanzioni, ricordati di consegnare all'arbitro **15 minuti** prima dell'orario fissato per la gara l'elenco dei giocatori compilato in stampatello riportando a fianco i numeri dei cartellini UISP accompagnati da un documento di riconoscimento valido (carta di identità, patente, passaporto ecc..) o dal cartellino tecnico rilasciato dal tesseramento e debitamente vidimato.

Art. 25

Cartellini: i cartellini perché abbiano validità assicurativa **debbono essere firmati dall'atleta prima di iniziare la gara.**

Art. 26

La gara non può essere disputata con meno di 5 giocatori in campo-

Art. 27

Essendo i campi in materiale sintetico è obbligatorio l'uso delle scarpe da calcetto.

Art. 28

Pagamenti: *le quote inerente il campionato debbono essere versate in una unica soluzione entro il mese di gennaio;*

1 – le spese inerenti le ammende verranno trattenute dal deposito cauzionale che all'atto dell'iscrizione successiva dovrà essere aggiornato.

2 – l'affiliazione, l'iscrizione e il deposito cauzionale debbono essere versate al momento dell'adesione;

3 – i cartellini debbono essere pagati al momento del ritiro diversamente non verranno consegnati;

Il mancato pagamento delle diarie nei tempi prestabiliti comporta l'esclusione dal campionato.

Il mancato pagamento delle diarie nei tempi prestabiliti comporta l'esclusione dal campionato.

**C A T E G O R I A
A M A T O R I**

- possono partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto il 16° anno di età;
- campionato a gironi secondo le squadre iscritte con promozione alla categoria **DILETTANTI**
- le quote di iscrizione e cauzione verranno stabilite anno per anno;

l'inizio dell'attività é prevista per la fine del mese di settembre i primi di ottobre.

**C A T E G O R I A
D I L E T T A N T I**

- possono partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto il 16° anno di età;
- campionato a gironi secondo le squadre iscritte con promozione alla categoria **SENIORES**;
- le quote di iscrizione e cauzione verranno stabilite anno per anno;
- l'inizio dell'attività é prevista per la fine del mese di settembre i primi di ottobre.

C A T E G O R I A S E N I O R E S

- possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età;
- partecipano le squadre promosse dal campionato **DILETTANTI** e quelle che sono rimaste nella stessa categoria;
- le quote di iscrizione e cauzione verranno stabilite anno per anno;
- l'inizio dell'attività é prevista per la fine del mese di settembre i primi di ottobre.

**PER TUTTO QUANTO NON MENZIONATO VIGE
LA NORMATIVA GENERALE U.I.S.P.**

Lettura del comunicato su Internet
www.uispbologna.it

Per inviare una E-MAIL
legacalcio@uispbologna.it

CALCIO A 5

Art. 1

Possono partecipare tutti i giocatori che hanno compiuto il 16° anno di età, per il calcio a 7 – 5 e tornei, possono essere tesserati e svolgere contemporaneamente attività sia per la UISP, FIGC, CSI e tutti gli Enti di promozione, purché tesserati UISP.

Art. 2

Il Campionato è suddiviso come segue:

Categoria **SENIORES, DILETTANTI e AMATORI.**

La vincente di ogni categoria verrà proclamata CAMPIONE PROVINCIALE.

Art. 3

Alle Categorie **superiore a quella Amatori** si accede **solo per meriti di classifica.**

Art. 4

Tempi delle gare: Seniores, Dilettanti e Amatori **due tempi di 25 minuti.**

Art. 5

Deposito cauzionale: entro **20 giorni** dal termine del campionato le società possono ritirare il deposito cauzionale, in caso contrario il deposito cauzionale si intende versato per il campionato successivo. Il ritiro del deposito cauzionale verrà effettuato dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalla cassa al momento del versamento.

Art. 6

Sostituzione giocatori: nel calcio a **5** è consentito un numero massimo di **7** sostituzioni con 7 calciatori di riserva, le sostituzioni sono illimitate e volanti, solo il portiere deve essere sostituito a gioco fermo.

Art. 7

Anticipi e posticipi: per nessun motivo la Lega Calcio concederà alle squadre di anticipare o posticipare gare. Le gare dovranno essere disputate nel giorno e nell'ora pubblicata sul comunicato. Solo per motivi organizzativi la Lega Calcio ha la facoltà di anticipare o posticipare gare.

Art. 8

Rinuncia alla gara in programma:

- a) 1° rinuncia: perdita della gara e ammenda di € 50,00;
- b) 2° rinuncia: perdita della gara e ammenda di € 75,00;
- c) 3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
- d) 1° rinuncia in gare ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Art. 9

Rinuncia: in caso di rinuncia da parte di una squadra di una o più gare non verranno rimborsate le quote campi e arbitri, sono spese che la Lega Calcio deve ugualmente sostenere.

Art. 10

Premiazioni: verrà premiata con Targa la **PRIMA** classificata di ogni girone se esistono più gironi nella stessa categoria, nelle finali verranno premiate con Coppa le prime **QUATTRO** squadre di ogni categoria.

Art. 11

Accompagnatore ufficiale: è fatto obbligo ad ogni squadra di avere un accompagnatore ufficiale e un capitano che saranno i responsabili dell'incolumità del D. G. e del corretto svolgimento della gara. In mancanza dell'accompagnatore assumerà la funzione il capitano il quale si assumerà tutte le responsabilità del caso.

Art. 12

Puntualità nell'inizio delle gare: si invitano le società (per non incorrere in sanzioni disciplinari) a rispettare l'orario di inizio della gara per dar modo alle successive gare di rispettare gli orari.

Art. 13

Nel caso di una o più squadre a parità di punti al termine dei campionati, per determinare la graduatoria si adotterà il seguente metodo:

- 1) MIGLIOR DIFFERENZA RETI NEGLI SCONTRI DIRETTI**
- 2) MIGLIOR CLASSIFICA DISCIPLINA;**
- 3) MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE;**
- 4) SORTEGGIO.**

Art. 14

La classifica é stabilita a punti, con l'attribuzione di:

TRE punti per ogni gara vinta;

UN punto per ogni gara pareggiata;

NESSUN punto per gara persa.

Art. 15

Visita medica: si rende noto che tutti coloro che prendono parte alle gare la **visita medica fatta da un medico sportivo é obbligatoria.**

Art. 16

Scaldamuscoli: per chi fa uso di scaldamuscoli il colore deve essere obbligatoriamente nero o del colore dei pantaloncini, ma tutti uniformi. I guanti dovranno essere in tinta unita di colore scuro. I giocatori per poter partecipare alla gara debbono liberarsi degli scaldamuscoli in quanto non conformi al regolamento.

Art. 17

Verifica errori: Nel caso venissero riscontrati errori di punteggio in classifica o di risultati invertiti, le Società debbono informare dell'errore la Lega Calcio che provvederà alla correzione. I Dirigenti delle società al ritiro delle liste dei giocatori al termine della gara hanno l'obbligo di verificare le crocette apposte al fianco dei tesserati ammoniti o espulsi e gli eventuali giocatori che hanno segnato le reti. Non si accettano reclami per questi motivi se non fatti verificare immediatamente all'arbitro.

Art. 18

Al momento di scendere in campo le Società non debbono avere pendenze amministrative a carico. Le società sono tenute a versare entro il termine stabiliti le quote inerenti l'attività che svolgono non sono ammessi ritardi nei pagamenti se non concordati con la Direzione.

Art. 19

Tesseramento: dal 16 anno compiuto possono essere tutti tesserati. Il tesseramento chiude improrogabilmente il **31 gennaio** di ogni anno sia per i tesserati che provengano dalla FIGC e CSI che il passaggio di giocatori tra società UISP. Possono essere **tesserati solo** giocatori che non hanno partecipato a nessuna gara dal **1° settembre** in poi. **Le società con la stessa denominazione sociale che presentano più squadre nel campionato possono usufruire delle prestazioni di due giocatori che disputino gare in entrambe le squadre.**

Art. 20 Assistente di parte: nel calcio a 5 e 7 l'assistente di parte è stato abolito. Nella stragrande maggioranza delle gare l'assistente di parte è ufficiale.

Art. 21

Iscrizioni: nella domanda di iscrizione viene richiesto il giorno di **NON** gioco: La richiesta verrà tenuta in considerazione qualora vi siano i presupposti per poterlo fare, come per le richieste del campo di gioco e del giorno di gioco: Se non è possibile rispettare le richieste per causa di forza maggiore, ha sempre la priorità la squadra di casa.

Art. 22

Sanzioni: per non incorrere in sanzioni, ricordati di consegnare all'arbitro **15 minuti** prima dell'orario fissato per la gara l'elenco dei giocatori compilato in stampatello riportando a fianco i numeri dei cartellini UISP accompagnati da un documento di riconoscimento valido (carta di identità, patente, passaporto ecc..) o dal cartellino tecnico rilasciato dal tesseramento e debitamente vidimato.

Art. 23

Cartellini: i cartellini perché abbiano validità assicurativa **debbono essere firmati dall'atleta prima di iniziare la gara.**

Art. 24

La gara non può essere disputata con meno di 3 giocatori in campo-

Art. 25

Pagamenti: *le quote inerente il campionato debbono essere versate in una unica soluzione entro il mese di gennaio;*

1 – le spese inerenti le ammende verranno trattenute dal deposito cauzionale che all'atto dell'iscrizione successiva dovrà essere aggiornato.

2 – l'affiliazione, l'iscrizione e il deposito cauzionale debbono essere versate al momento dell'adesione;

3 – i cartellini debbono essere pagati al momento del ritiro diversamente non verranno consegnati;

Il mancato pagamento delle diarie nei tempi prestabiliti comporta l'esclusione dal campionato.

CATEGORIA AMATORI

- possono partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto il 16° anno di età;
- campionato a gironi secondo le squadre iscritte con promozione nella categoria **DILETTANTI**;
- le quote di iscrizione e cauzione verranno stabilite anno per anno;
- l'inizio dell'attività è prevista per la fine di settembre primi di ottobre eventuali variazioni verranno comunicate alle Società dalla Lega Calcio;

CATEGORIA DILETTANTI

- possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età;
- accedono a questo Campionato le squadre promosse dal Campionato **AMATORI** e quelle retrocesse dal Campionato **SENIORES**;
- l'inizio dell'attività è prevista per la fine di settembre primi di ottobre eventuali variazioni verranno comunicate alle Società dalla Lega Calcio.

CATEGORIA SENIORES

- possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età;
- accedono a questo Campionato le squadre promosse dal Campionato **DILETTANTI**
- l'inizio dell'attività è prevista per la fine di settembre primi di ottobre eventuali variazioni verranno comunicate alle Società dalla Lega Calcio.

Indirizzo di Posta Elettronica della Lega Calcio:

legacalcio@uispbologna.it

Lettura del comunicato su Internet

www.uispbologna.it

Per inviare una E-MAIL

legacalcio@uispbologna.it

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vale la Normativa Generale U.I.S.P. e le eventuali regole emanate dopo la pubblicazione del presente documento.

O V E R 3 5

Art. 1

Ammissione al Torneo: sono ammesse al torneo le Società che si riconoscono nelle Regole e nei principi dei Regolamenti della Normativa Generale UISP della Lega Calcio Nazionale e delle Norme Integrative emanate dalla Lega Calcio UISP di Bologna.

Le Società hanno l'obbligo dell'osservanza del regolamento e devono farlo rispettare in toto ai propri Soci.

Art. 2

Ammissione al torneo: le Società ammesse al torneo sono responsabili della certificazione dei propri atleti secondo le norme che recita il Regolamento. **La partecipazione al torneo comporta la certificazione medica prevista dal regolamento. La Lega Calcio UISP non è responsabile della mancata osservanza della certificazione medica.**

Art. 3

Accompagnatore ufficiale: è fatto obbligo ad ogni squadra di avere un accompagnatore ufficiale e un capitano che sono i responsabili dell'incolumità dei D.G. e del regolare svolgimento della gara.

Art. 4

Doveri del capitano: solo il capitano a gioco fermo o a fine gara potrà rivolgersi all'arbitro in modo educato e civile per chiedere spiegazioni delle eventuali prese di posizioni.

Art. 5

Rinuncia alle gare: la società che non si presenta per tre volte sul terreno di gioco viene allontanata dal campionato. Alla Società in difetto verrà ritirato il deposito cauzionale e dovrà pagare per intero le quote stabilite per disputare il campionato. In caso di insolvenza l'organizzazione si riserva di adire a vie legali.

Art. 6

Errori in punteggio: nel caso venissero riscontrati errori di punteggio in classifica o di risultati invertiti, le Società debbono informare dell'errore la Lega Calcio che provvederà alla correzione. I Dirigenti delle società al ritiro delle liste dei giocatori al termine della gara hanno l'obbligo di verificare le crocette apposte al fianco dei tesserati ammoniti o espulsi e gli eventuali giocatori che hanno segnato le reti. Non si accettano reclami per questi motivi se non fatti verificare immediatamente all'arbitro.

Art. 7

Documenti per l'identificazione: sono considerati documenti di identità, anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera UISP, quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti, la carta di identità, il passaporto, la patente, le tessere di riconoscimento rilasciate da enti pubblici a ciò autorizzati, il cartellino plastificato eventualmente rilasciato dalla lega calcio competente (tale documento ha valore solo in ambito territoriale), non sono validi ai fini della identificazione i documento di associazioni private, tessere associative e similari.

Solo per la prima giornata se la richiesta di tesseramento è depositata presso l'ufficio preposto della Lega Calcio si può scendere in campo anche solo con un documento di identità valido.

Art. 8

Il comunicato ufficiale: verrà esposto nella bacheca della lega calcio il martedì e si potrà scaricare dal nostro sito internet www.uispbologna.it dal martedì sera in poi, in caso di festività, dal giorno successivo.

Art. 9

Maltempo: in caso di maltempo, verrà attivata la segreteria telefonica al **n. 051/6013515. Oppure verificare su internet.** Si prega di non telefonare in segreteria, la segreteria non é autorizzata a dare informazioni.

Art. 10

Telefono emergenza arbitri: sono attivi i numeri telefonici **339/8288337, per il calcio a 11.** Le società in caso di mancanza dell'arbitro **15 minuti** prima dell'inizio della gara dovranno telefonare per informare del disagio il responsabile.

Art. 11

Squalifiche: dal 1° aprile 2005 le squalifiche oltre i sei mesi comminate dalla F.I.G.C. dal C.S.I. e dall'U.I.S.P. avranno riconoscimento paritetico di conseguenza, dovranno essere scontate in tutte le organizzazioni.

Art. 12

Ristoro all'arbitro: La squadra prima nominata, nell'intervallo di ogni gara ha l'obbligo di provvedere al ristoro dell'arbitro e degli assistenti (qualora siano previsti) con una bevanda in bottiglia chiusa.

Art. 13

Campi della provincia: in caso di maltempo la chiusura dell'impianto dovrà avvenire tramite Fax entro le **ore 18,00** dello stesso giorno, la mancata comunicazione comporta sanzioni disciplinari a carico degli inadempienti.

Art. 14

Assicurazione: si porta a conoscenza che tutti i giocatori tesserati U.I.S.P. che partecipano a tornei di calcio a 11 - 7 - 5, **NON organizzati** dall'U.I.S.P. **NON autorizzati** tramite lettera, in caso di infortunio **NON SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE.** L'U.I.S.P. declina ogni e qualsiasi responsabilità verso i giocatori che non si attengono alle disposizioni impartite.

Art. 15

Puntualità nell'inizio delle gare: si invitano tutte le società (per non incorrere in sanzioni disciplinari) a rispettare gli orari di inizio delle gare per dar modo alle successive gare di rispettare gli orari.

Art. 16

Spogliatoi: è fatto obbligo a tutte le società di lasciare liberi gli spogliatoi entro **30 minuti** dal termine della gara, le società inadempienti verranno sanzionate con ammenda.

Art. 17

Sostituzioni: nel calcio a **11 Over 35** è consentito sostituire **7** calciatori senza vincolo di ruolo.

I calciatori di riserva iscritti nella lista gara possono sostituire quelli impiegati all'inizio. I calciatori di riserva **non presenti** all'inizio della gara, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, **sempre che siano inseriti nella lista gara**, con la stessa procedura del calcio a 11.

Art. 18

Inibizione: un calciatore titolare che è stato **inibito prima del calcio di inizio della gara potrà essere sostituito** solo da un calciatore di riserva indicato in elenco. Un calciatore di riserva inibito prima, o espulso dopo il calcio di inizio della gara, **non potrà essere sostituito**.

Art. 19

Assistente di parte: la sostituzione dell'Assistente di parte può essere effettuata in qualsiasi momento della gara per un numero illimitato di volte, purché la persona sia in elenco e regolarmente tesserata.

Art. 20

Squalifiche: le squalifiche inflitte a tempo debbono essere scontate in tutte le discipline, calcio a 11 a 7 a 5, le squalifiche inflitte a giornate debbono essere scontate nella disciplina dove è stata comminata la squalifica.

Art. 21

Tesseramento: al 16 anno compiuto possono essere tutti tesserati, possono partecipare alle gare solo coloro che compiono il **35° anno di età** nell'anno solare solo il **portiere può avere 30 anni compiuti al momento di scendere** in campo. Il mancato rispetto di detta regola comporta sanzioni a carico della società e dei giocatori. Il tesseramento chiude improrogabilmente il **31 gennaio** di ogni anno sia per i tesserati che provengano dalla FIGC e dal CSI che il passaggio di giocatori tra società UISP. Possono essere **tesserati solo** giocatori che non sono tesserati e non hanno partecipato a gare FIGC, CSI, UISP dal **1° settembre** in poi prima di disputare la terzultima gara del girone di ritorno.

Art. 22

Campi: ogni società ha l'obbligo di mettere a disposizione un campo per disputare le gare. La Lega Calcio **NON** ha campi a disposizione per le gare.

Art. 23

Recuperi gare: le gare non disputate per maltempo debbono essere recuperate nei tempi e nei modi che recita il Regolamento (entro **15 giorni** tempo permettendo). Le Società dovranno trovare **accordo tra di loro** e inviare in Lega Calcio un fax con gli estremi della gara (data della gara, campo e orario) avvisando la gestione.

La squadra ospitante dovrà mettere a disposizione due giornate con i relativi orari e campi per il recupero, la squadra ospite verificato le date e gli orari e il campo deciderà il giorno del recupero. Non trovando accordo la gara verrà data persa per 0 – 3 alla squadra in difetto.

Art. 24

Sanzioni: per non incorrere in sanzioni, ricordati di consegnare all'arbitro **15 minuti** prima dell'orario fissato per la gara l'elenco dei giocatori compilato in stampatello riportando a fianco i numeri dei cartellini UISP accompagnati da un documento di riconoscimento valido (carta di identità, patente, passaporto ecc..) o dal cartellino tecnico rilasciato dal tesseramento e debitamente vidimato.

Art. 25

Cartellini: i cartellini perché abbiano validità assicurativa debbono essere firmati dall'atleta prima di iniziare la gara.

Art. 26

Rinuncia: in caso di rinuncia se la comunicazione viene fatta pervenire in Lega Calcio entro le ore **18,00** (tramite fax) del giorno che dovrebbe essere disputata la gara non verrà applicata nessuna sanzione tranne la perdita della gara per **0 - 3**.

Art. 27

Divise: le divise debbono essere in ordine, maglie calzettoni e pantaloncini debbono essere tutti uguali e non multicolori, gli scaldamuscoli debbono essere di colore nero per tutti o del colore dei pantaloncini.

Art. 28

Squalifiche: le squalifiche hanno valore dal giorno successivo l'uscita del comunicato.

Art. 29

Cellulare: è fatto obbligo a tutte le società di far pervenire in Lega Calcio un numero di cellulare per poter inviare, in caso di necessità, **SMS** urgenti.

Art. 30

Igiene: per ovviare a qualsiasi anomalia riscontrata (campo in disordine, spogliatoi sporchi, custodi e arbitri irrispettosi ecc.) vi invitiamo a farci pervenire tempestivamente per iscritto tramite e-mail o fax le irregolarità verificate. Così facendo ci aiuterete a migliorare il servizio.

Art. 31

Tesseramento: modifica dell'art. 31 pag. 40 delle Norme Integrative: libero per i giocatori che hanno militato in categorie superiori alla terza categoria, purché **NON** in attività.

Art. 32

Tempi di gara: due tempi di **35 minuti** cadauno, nelle fasi finali non sono previsti tempi supplementari in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si passerà ai calci di rigore come da regolamento.

Art. 33

Settore arbitrale: il settore arbitrale e i suoi Responsabili sono a disposizione delle società il **lunedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00**. Per non aspettare inutilmente è consigliabile telefonare per avere un appuntamento.

Art. 34

La gara non può essere disputata con meno di 7 giocatori in campo.

Art. 35

Coppa disciplina: viene istituita per il Torneo Over 35, partecipano le prime quattro squadre meglio classificate in Coppa disciplina al termine delle gare del girone di ritorno. Gli accoppiamenti verranno effettuati per **sorteggio**, possono partecipare solo le squadre che non sono impegnate nelle gare di eliminazione delle finali.

Gare di andata ad eliminazione diretta, perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari si calceranno i rigori come da regolamento. Le quote campi per le gare ad eliminazione diretta verranno divisi in parti uguali tra le due squadre.

La finale si disputerà in un campo da decidere.

Verranno premiate con coppa solo la prima e seconda squadra.

Art. 36

Finali Coppa disciplina: accedono alle finali le prime quattro squadre classificate nei gironi A e B con i seguenti accoppiamenti:

1° del girone A contro 4° del girone B

2° del girone A contro 3° del girone B

1° del girone B contro 4° del girone A

2° del girone B contro 3° del girone A

Art. 37

Al momento di scendere in campo le Società non debbono avere pendenze amministrative a carico. Le società sono tenute a versare entro il termine stabiliti le quote inerenti l'attività che svolgono non sono ammessi ritardi nei pagamenti se non concordati con la Direzione.

Art. 38

Pagamenti: *il pagamento delle diarie arbitrali deve essere effettuato in una unica soluzione entro il mese di gennaio;*

1 – le spese inerenti le fasi eliminatorie, le fasi finali e le ammende verranno trattenute dal deposito cauzionale che all'atto dell'iscrizione successiva dovrà essere aggiornato.

2 – l'affiliazione, l'iscrizione e il deposito cauzionale debbono essere pagati al momento dell'adesione;

3 – i cartellini debbono essere pagati al momento del ritiro diversamente non verranno consegnati;

Il mancato pagamento delle diarie nei tempi prestabiliti comporta l'esclusione dal campionato.

SANZIONI DISCIPLINARI

Titolo V

PREVISIONI DISCIPLINARI

97 Limiti di derogabilità

Le Leghe calcio competenti non possono derogare alle sanzioni previste in questo titolo, eccetto a quelle pecuniarie. In tal caso le stesse possono essere ridotte o aumentate, sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33 RD. L'esercizio di tale facoltà deve rispettare le proporzioni fra i minimi e massimi di pena previsti nelle sanzioni in questo titolo.

Delle modifiche apportate deve essere data comunicazione sul Comunicato ufficiale, pena la non applicabilità delle stesse.

Capo I – PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI:

Sezione I – VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA.

98 Ritardata presentazione della lista-gara o ritardata presentazione della squadra in campo o richiesta tempo di presentazione della squadra in campo o richiesta tempo di attesa.

Δ Ammenda da € 5,00 a € 15,00.

99 Lista-gara trascritta in modo incompleto o impreciso:

Δ Ammenda da € 5,00 a € 10,00.

100 Inizio o proseguimento della gara con squadra incompleta:

Δ Ammenda da € 5,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto.

101 Altri inadempimenti (per esempio: aver inserito in lista gara Soci con funzioni di Dirigente con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa; mancato invio delle comunicazioni richieste; impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall'articolo 44 RA; mancata presentazione della tessera UISP, consegna all'arbitro di una maglia che non rispetti esigenze di decoro e igiene (art. 61/f RA); mancato ristoro):

Δ Ammenda da € 5,00 a € 25,00.

Sezione II – VIOLAZIONE DEI DOVERI DI DILIGENZA

102 Mancata presentazione della documentazione prevista dall'articolo 5 RA:

Δ Esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

103 Non veridicità delle dichiarazioni previste dall'articolo 20 RA o mancato rilascio delle stesse:

Δ Esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

104 Mancata presenza alle premiazioni:

Δ Non consegna del premio (coppa, trofeo o altro) e confisca della cauzione.

Sezione III – ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE

105 Inadempienze di obblighi che impediscono la regolare effettuazione o il proseguimento della gara (per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito l'Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio o da quello dell'altra squadra (articolo 61/b, c, d, e, RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione l'Assistente di parte (articolo 40 RA), insufficiente disponibilità di palloni (articolo 61/g RA), insufficiente numero di giocatori (articolo 58 RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (articolo 38/f RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara):

- a) perdita della gara e ammenda di € 50,00;*
- b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75.*

Le Leghe calcio possono prevedere che la squadra che non disputa una partita, per i fatti di cui sopra, ottenga a fine stagione un rimborso forfetario delle spese sostenute pari all'importo della sanzione disposta nei confronti della squadra avversari responsabile.

106 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario:

- a) 1° rinuncia perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 50,00;*
- b) 2° rinuncia perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,00;*
- c) 3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

Qualora un'Associazione preavvisi la lega calcio competente, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà.

Le Leghe calcio possono prevedere che la squadra che non disputa una partita, per i fatti di cui sopra, ottenga a fine stagione un rimborso forfetario delle spese sostenute pari all'importo della sanzione disposta nei confronti della squadra avversaria responsabile.

107 Ritiro da una gara già iniziata:

a) 1° ritiro perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,0;0

b) 2° ritiro esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall'attività da 1 a 3 anni;

c) 1° ritiro in gare ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

108 Ritiro di una squadra da una manifestazione:

Δ Esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dell'attività da 1 a 2 anni.

109 Aver fatto partecipare a una gara Soci anche con funzioni di Assistente di parte non in regola con le Norme di partecipazioni e/o di affiliazione e/o di tesseramento.

Aver fatto partecipare Soci ad una gara in contrasto con quanto previsto dall'articolo 65 RA.

Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall'articolo 65 RA.

Aver fatto battere, nel calcio a 11, gli eventuali tiri di rigore a fine gara, a giocatori non aventi titolo.

Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori a quello regolamentare.

Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:

Δ Perdita della gara e ammenda di € 25,00;

Δ 1° recidiva: perdita della gara e ammenda di € 25,00;

Δ 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

110 Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti squalificati:

a) perdita della gara e ammenda di € 35,00;

b) 1° recidiva: perdita della gara e ammenda di € 50,00;

c) 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

111 Aver fatto partecipare Soci a una o più gare in contrasto con quanto previsto dagli articoli 16 e 17 RA:

a) perdita della gara e ammenda di € 50,00;

b) 1° recidiva: perdita della gara e ammenda di € 75,00;

c) 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

112 Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni da assistente di parte Atleti o Dirigenti con documento contraffatto o alterato:

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 50,00;

b) recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,00;

c) 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

113 Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o la presegga pro-forma ai sensi dell'articolo 64 RA:

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;

b) recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 100,00;

c) 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

114 Illecito sportivo (art. 19 RD9):

a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda di 100,00;

b) 1° recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

115 Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti illecito sportivo (art. 20 RD):

a) ammenda di € 50,00;

b) ammenda di € 75,00;

c) ulteriori recidive: ammenda di € 100,00.

SEZIONE IV – COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO.

116 Offese gravi e ripetute nei confronti di Soci:

a) ammenda di € 10,00;

b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

117 Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci:

a) ammenda di € 25,00;

b) 1° recidiva: ammenda di € 50,00;

c) 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

118 Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari:

a) ammenda di € 40,00;

b) 1° recidiva: ammenda € 60,00;

c) 2° recidiva: perdita della partita, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;

d) 3° recidiva esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

119 Atti di violenza nei confronti di Soci:

a) ammenda di € 50,00;

b) 1° recidiva: perdita della partita, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;

c) 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti UISP o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:

d) perdita della partita, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;

e) 1° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

SEZIONE V – COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VILENTI DEO PROPRI SOCI

120 Mancata assistenza nei confronti di Soci aggrediti:

a) ammenda di € 10,00;

b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata da € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

121 Inadempimento agli obblighi previsti dall'articolo 62 RA sull'ordine pubblico:

a) ammenda di € 25,00;

b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

122 Proteste vivaci nei confronti di Ufficiali di gara (art. 13 RD):

a) ammenda di € 5,00;

b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 5,00 rispetto alla precedente ammenda.

123 Offese nei confronti di Soci o del pubblico (art. 14 RD):

a) ammenda di € 10,00;

b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

124 Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci o del pubblico (art. 15 RD9):

a) ammenda di € 15,00;

b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 15,00 rispetto alla precedente ammenda.

125 Atti di violenza nei confronti di Soci o del pubblico (art. 17 RD):

a) ammenda di € 25,00;

b) 1° recidiva: ammenda di € 50,00;

c) 2° recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di € 100,00;

d) 3° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti UISP o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni

e) perdita della partita, 1 punto di penalizzazione e ammenda € 100,00

f) 1° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

CAPO II – PREVISIONI A CARICO DEI SOCI

SEZIONE I – COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI

126 Terza ammonizione in gare differenti (art. 45/b RD):

Δ 1 giornata di squalifica.

127 Espulsione per somma di ammonizioni in campo:

Δ 1 giornata di squalifica.

128 Proteste o/e comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ufficiali di gara /art. 13 RD):

da 1 a 3 giornate di squalifica.

129 Offese, ingiurie (art. 14 RD):

Δ da 1 giornata a 2 mesi di squalifica.

130 Atti gravemente offensivi (spunto) (art. 14 RD):

Δ da 1 a 3 mesi di squalifica.

SEZIONE II COMPORTAMENTI VIOLENTI

131 Atteggiamenti minacciosi semplici (art. 15 RD):

Δ da 2 a 4 giornate di squalifica.

132 Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi (art. 15 RD):

Δ da 3 giornate a 2 mesi di squalifica.

133 Scorrettezza in azione di gioco (art. 16 RD):

Δ da 1 a 4 giornate di squalifica.

134 Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso /art. 16 RD):

Δ da 2 giornate a 4 mesi di squalifica.

135 Atti di violenza in azione di gioco (art. 17 RD):

Δ da 1 a 3 mesi di squalifica.

136 Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 17 RD):

Δ da 4 mesi a 1 anno di squalifica.

137 Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione (art. 17 RD):

Δ da 8 mesi a 2 anni di squalifica.

138 Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse (art 17 RD):

Δ da 2 a 4 anni di squalifica.

SEZIONE III COMPORAMENTI CONTRARI ALLA LEALTA' SPORTIVA

139 Aver inserito o essere stati presenti in lista gara, anche con funzione di Dirigente, con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa:

Δ da 1 a 4 giornate di squalifica.

140 Inadempimento agli obblighi previsti dall'articolo 62 RA sull'ordine pubblico, anche a titolo di colpa:

Δ da 1 a 4 giornate di squalifica.

141 Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare anche con funzioni di Assistente di parte pur non essendo in regola con le Norme di partecipazione e/o di tesseramento, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

Δ da 1 a 3 mesi di squalifica.

142 Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 65 RA, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

Δ da 1 a 3 giornate di squalifica.

143 Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare anche con funzioni di Assistente di parte (nei termini di cui all'art. 40 RA con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

Da 1 a 4 giornate di squalifica.

144 Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dall'articolo 16 e 17 RA, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

Δ da 6 mesi a 2 anni di squalifica.

145 Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare anche con funzioni di Assistente di parte con un documento contraffatto o alterato, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

Δ da 1 a tre anni di squalifica.

146 Aver compiuto atti che configurano gli estremi dell'illecito sportivo o possono alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva:

Δ da 1 a 5 anni di squalifica.

147 Aver compiuto atti che configurano l'utilizzo di sostanze dopanti

Δ da 2 a 5 anni di squalifica.

148 Aver omesso di denunciare se venuti a conoscenza il compimento di atti che configurano gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (art. 20 RD):

Δ da 1 a 6 mesi di squalifica.

149 Abbandono di una gara in segno di protesta:

Δ da 2 giornate a 2 mesi di squalifica.

150 Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio Socio resa dal Presidente dell'Associazione partecipante alle Finali nazionali, anche a titolo di colpa:

Δ da 2 a 3 anni di squalifica.

L'Organo disciplinare, applicata la sanzione nei confronti del Presidente dell'Associazione, deve trasmettere gli atti al Consiglio della lega calcio nazionale per i provvedimenti di natura amministrativa previsti dagli articoli 34, 35 e 36 RO.

151 Mendace dichiarazione resa dal Socio in tutti i casi in cui sia richiesta una dichiarazione certificativa, anche titolo di colpa:

Δ da 6 mesi a 3 anni di squalifica.

152 Inadempimento di provvedimenti disciplinare, anche a titolo di colpa, qualora non costituisca una specifica ipotesi di illecito già prevista nel presente titolo:

Δ da 6 mesi a 1 anno di squalifica

CAPO III - PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, ASSISTENTI UFFICIALI

153 Previsioni generali a carico di Arbitri Assistenti ufficiali e Osservatori.

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli Arbitri, gli Assistenti ufficiali e gli Osservatori rispondono a norma di quanto disposto nel precedente Capo. In questi casi, laddove sia prevista per i Soci la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli Arbitri, agli Assistenti ufficiali e agli Osservatori la sanzione dell'interdizione dall'attività.

154 Non corretta o indecorosa vestizione della divisa, anche a titolo di colpa:

Δ dalla censura all'ammenda di € 5,00.

155 Mancata o negligente compilazione dei dati personali nei documenti ufficiali della Lega calcio, anche a titolo di colpa:

Δ dalla censura all'ammenda di € 5,00

156 Negligente o erronea o incompleta compilazione del referto o della distinta di spesa e/o ritardato invio di tali documenti, anche a titolo di colpa:

Δ dalla censura all'ammenda da € 5,00 a € 25,00;

Δ recidiva: ammenda corrispondente al rimborso spese.

157 Assenza in giustificata alle riunioni e corsi di formazione o aggiornamento, anche a titolo di colpa:

Δ censura,

Δ recidiva: dalla censura all'ammenda da € 5,00 a € 25,00.

158 Direzione di gare non ufficiali della Lega calcio senza autorizzazione del Coordinatore del Settore arbitrale o del suo sostituto:

Δ interdizione dall'attività da 3 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio per 1 anno;

Δ 1° recidiva: interdizione dall'attività da 6 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla Lega calcio all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.

159 Mancata comunicazione della propria indisponibilità al Designatore arbitrale (art. 41 RA), partecipazione alla gara come Atleta o Dirigente senza la comunicazione prevista dall'articolo 45 RA, anche a titolo di colpa:

Δ Ammenda da € 10,00 a € 25,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dall Lega calcio nell'anno;

Δ 1° recidiva: interdizione dall'attività da 1 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio per 1 anno;

Δ 2° recidiva; interdizione dall'attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla Lega calcio all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora coprisposto.

160 Mancata osservazione del segreto previsto dall'articolo 37/IV RA, anche a titolo di colpa:

Δ ammenda da € 10,00 a € 25,00:

Δ recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 6 mesi.

161 Dichiarazioni lesive sull'operato di un collega o comportamento scorretto da parte degli Arbitri nei confronti degli Osservatori e viceversa:

Δ ammenda da € 15,00 a € 25,00;

Δ recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione o dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 1 anno.

162 Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa:

Δ dalla censura all'ammenda da € 5,00 a € 25,00.

163 Mancato arrivo sul terreno di gioco, ritardo che non permetta la disputa o la conclusione della gara o inadempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 37/a RA, anche a titolo di colpa:

Δ non corresponsione del rimborso spese e ammenda da € 15,00 a € 40,00;

Δ recidiva: interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da € 40,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 10 mesi;

Δ ulteriori recidive: l'interdizione dell'attività deve essere aumentata di 15 giorni e l'ammenda di € 10,00, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio.

164 Rifiuto a dirigere un incontro al quale l'Ufficiale di gara è stato designato:

Δ ammenda da € 10,00 a € 25,00;

Δ 1° recidiva: ammenda da € 20,00 a € 40,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 6 mesi;

Δ 2° recidiva: ammenda di ulteriori € 30,00 a € 50,00, interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio.

165 Falsificazione del referto o della relazione:

Δ interdizione dall'attività di 1 anno a 2 anni, ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

166 Comportamento volto ad alterare il risultato della partita:

Δ interdizione dall'attività da 2 anni a 3 anni e ammenda pari all'importo che la Lega calcio deve ancora corrispondere a titolo di rimborso spese, comunque non inferiore a € 50,00, ad esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

167 **Violazione degli adempimenti previsti dell'articolo 37/a RD, anche a titolo di colpa:**

Δ dalla censura all'interdizione dall'attività fino a 1 mese.

168 **Violazione degli adempimenti previsti dall'articolo 36/b RD, anche a titolo di colpa:**

Δ interdizione dall'attività da 3 a 6 mesi, ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazione organizzate dalla Lega calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

Per nessun motivo si possono recuperare gare a campionato terminato.

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme Integrative vale la Normativa generale uisp emanata dalla Lega Nazionale calcio UISP.

Per chiarimenti e delucidazioni telefonare in Lega Calcio nei giorni e negli orari prestabiliti.

APERTURA DI CASSA

Dal Lunedì al Venerdì

ore 9,15 ore 18,45 CONTINUATO

ORARI APERTURA LEGA CALCIO

**Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 15,30 alle 19,00**

Per leggere il comunicato su Internet:
www.uispbologna.it

Per inviare una E-MAIL:
legacalcio@uispbologna.it